

Illegittimo il diniego della Regione alla domanda volta ad ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale

T.A.R. Veneto, Sez. II 14 giugno 2023, n. 829 - Di Mario, pres.; Ricci, est. - Azienda Agricola Michielan Sas ed a. (avv.ti Baldon, Mazzarolli) c. Regione Veneto (n.c.).

Agricoltura e foreste - Domanda volta ad ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale - Diniego - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente domanda l'annullamento del diniego (provvedimento prot. 174685 del 29.03.2010) opposto dalla Regione Veneto alla sua domanda volta ad ottenere la qualifica di Imprenditore agricolo professionale.

1.1. La Regione ha rilevato l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, perché *"il tempo di lavoro dedicato dal richiedente ad attività extra agricole risulti prevalente rispetto a quello dedicato all'attività agricola e pertanto non venga soddisfatto uno dei requisiti necessari (50% del proprio tempo, di lavoro complessivo dedicato all'attività agricola) al riconoscimento della qualifica di IAP richiesta"*.

1.2. Nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

I. *"Violazione di legge (art. 1 d.lgs. 99/2004)"*

II. *"Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, sotto diversi profili. erronea applicazione della DGR n. 3470/2004, art. 1, comma 1"*

1.3. Il ricorrente rappresenta di lavorare *part time* presso l'attività di vendita al minuto di carni nella ditta di famiglia, per complessive 988 ore annuali, che sono state considerate dalla Regione pari a 152 giornate lavorative annue e tali quindi da comportare un impegno superiore al 50% dell'annualità lavorativa (pari a 280 giorni all'anno). Rileva però che l'amministrazione ha erroneamente considerato la giornata lavorativa come composta da 6,5 ore, facendo applicazione di un criterio – dettato dalla D.G.R. Veneto n. 3470 del 2004 – proprio dell'impiego nel settore agricolo e non estendibile ad un'attività di natura commerciale, quale quella svolta dal ricorrente

2. La Regione Veneto, benché ritualmente notificata in data 25.05.2010, non si è costituita in giudizio.

3. All'udienza straordinaria del 06.06.2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4-bis, c.p.a. e 13-quater, disp. att. c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è fondato, per quanto attiene al difetto di istruttoria e di motivazione.

4.1. La D.G.R. n. 3470 del 05.07.2004, richiamata nel provvedimento, disciplina nella Regione Veneto i criteri per l'attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP). Essa definisce, in particolare, il tempo minimo di attività agricola necessario a riconoscere il requisito della *"professionalità ed abitudine del lavoro nella gestione del fondo"*, quantificandolo in 140 giornate lavorative *"considerato che la media di tempo utile per il lavoro è di 280 giornate annue. Il predetto riferimento discende altresì dalle n. 1.800 ore (pari a 1 ULU) previsto dal Piano di Sviluppo Rurale - Regolamento (CE) 1257/99 che divise per 6,5 (ore medie di giornata di lavoro) garantiscono le n. 280 giornate medie da cui si ricavano, in virtù del nuovo parametro del 50% richiesto, le n. 140 giornate"*.

4.2. I criteri di calcolo di cui alla citata D.G.R., propri dello specifico settore agricolo, sono stati applicati *in toto* dalla Regione alla situazione del ricorrente, anche al fine di operare la conversione in giornate lavorative del monte-orario (988 ore) proprio del contratto di lavoro dipendente con la ditta di famiglia, nell'ambito di un'attività di natura commerciale.

4.3. Non risultano chiare, in mancanza di una specifica motivazione, le ragioni di tale estensione, tanto più considerato che il rapporto *part-time* del ricorrente non appare incompatibile con una concorrente – e temporalmente preponderante – attività agricola.

5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del diniego impugnato, salva l'ulteriore attività dell'amministrazione.

5.1. Le particolarità della vicenda e il carattere risalente del contenzioso giustificano la compensazione delle spese di lite.

(Omissis)